

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 617-ter)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 luglio 1980  
(V. Stampato n. 617)*

*e dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza  
sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del  
17 settembre 1981 (V. Stampato n. 1963)*

**RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
con messaggio motivato in data 16 ottobre 1981**

(V. Doc. I, n. 3)

per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

Disposizioni concernenti i trattamenti previdenziali dei  
lavoratori dipendenti nel settore agricolo

**d'iniziativa dei senatori ROMEI, CAZZATO, BREZZI, FERRALASCO,  
CENGARLE, PANICO, FINESSI, RAVAIOLI, BOMBARDIERI, ZICCARDI,  
GRAZIOLI, ANTONIAZZI e BORZI**

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi di rilevamento di comuni compresi in zone colpite da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 1979, ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali, almeno lo stesso numero di giornate ad essi attribuito nell'elenco per l'anno precedente.

## Art. 2.

Con effetto dal 31 marzo 1979, la lettera *b*) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, è sostituita dalla seguente:

« *b*) consorzi o enti di irrigazione, di miglioramento fondiario, di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per i lavori di forestazione; ».

## Art. 3.

Le giornate di lavoro prestate nel corso del 1978 e nel primo trimestre del 1979 dai lavoratori inquadrati ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, concorrono alla determinazione dei requisiti minimi occupazionali per il diritto alla indennità ordinaria e speciale di disoccupazione spettante per l'anno 1979 e corrisposta nell'anno 1980.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.